

# COMUNE DI MONTAZZOLI

## Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Citta' dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698  
e-mail: [comune.montazzoli@gmail.com](mailto:comune.montazzoli@gmail.com) pec: [montazzoli@raccomandata.eu](mailto:montazzoli@raccomandata.eu)

Prot. n. 1772

Addi, 28.04.2017

ORDINANZA SINDACALE N° 12 /2017

**OGGETTO: ORDINANZA INERENTE LO SVOLGIMENTO IN VIA TEMPORANEA DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZA CITTA' DELL'AQUILA, NELLA GIORNATA DEL 03 MAGGIO 2017.**

### IL SINDACO

Richiamata l'Ordinanza n. 1/88, con la quale si istituiva in via permanente il Mercato Settimanale per la contrattazione e scambio dei prodotti di ogni genere nel giorno di MERCOLEDI' di ogni settimana in Piazza Umberto I° (ora Piazza Città dell'Aquila) di questo Comune dalle ore 7.00 alle ore 14.00;

Considerato che si stanno eseguendo i lavori di manutenzione alla pavimentazione in Piazza Città dell'Aquila;

Richiamata la propria Ordinanza n. 11/2017 ad oggetto: "Viabilità temporanea – divieto di sosta e di circolazione in Piazza Città dell'Aquila a tutti i veicoli per esecuzione lavori di manutenzione pavimentazione";

Ravvisata pertanto la necessità di dover spostare in via temporanea il Mercato settimanale (Mercoledì) da Piazza Città dell'Aquila a Corso Umberto I°, a partire dal numero civico 23 per la motivazione sopra indicata;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000,

### ORDINA

- **il mercato settimanale, istituito con Ordinanza n. 1/88, sarà svolto in via temporanea in C.so Umberto I° dal n. civico 23 con estensione lungo Corso Umberto I°, nel giorno di MERCOLEDI' 03 MAGGIO 2017;**
- **E' VIETATA LA SOSTA DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 14.00 :**  
**- IN C.SO UMBERTO I°, dal n.c. 23 .**

La presente Ordinanza sarà resa nota mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare affinché siano rispettati i termini e i contenuti della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R.Abruzzo ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2017

IL SINDACO

(Geom. Felice Novello)

